



**Condizioni polizza per "LEASING STRUMENTALE"
a cura e spese del cliente con primaria compagnia assicurativa**

Le seguenti specifiche definiscono i requisiti minimi obbligatori per le polizze assicurative, legate a contratti di Leasing Strumentale, vincolate a favore di Solution Bank:

Clausola di Vincolo

La polizza deve essere vincolata a SOLUTION BANK S.P.A., CORSO DELLA REPUBBLICA 126, 47121 FORLI' (di seguito "Banca/") e rispettare i seguenti obblighi:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione ed a mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
2. a notificare tempestivamente a Solution Bank S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo arealeasing@pec.solution.bank l'eventuale mancato rinnovo annuale e/o l'eventuale mancato pagamento del premio e a estendere la validità della polizza e l'effettività delle coperture assicurative fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione a mezzo PEC a Solution Bank S.p.A.;
3. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto di Solution Bank S.p.A. ed a notificare a quest'ultima tutte le circostanze che possano inficiare la validità dell'assicurazione;
4. a dare immediato avviso a Solution Bank S.p.A. a mezzo PEC di ogni sinistro notificato e a non formulare eccezioni alla Banca né in caso di colpa grave imputabile all'Assicurato e ai suoi aventi causa, né in caso di omessa o ritardata denuncia da parte dello stesso Assicurato di circostanze che determinino danni o ne possano far accrescere il pericolo;
5. a determinare l'ammontare degli indennizzi previo confronto con la Banca e solo a seguito del ricevimento del suo consenso scritto alla quale verranno dovranno essere direttamente pagati, salvo che la stessa non disponga diversamente con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC arealeasing@pec.solution.bank
6. a dare immediata comunicazione a Solution Bank S.p.A. nel caso di esercizio del diritto di annullamento, anche parziale, della polizza colpita da sinistro;
7. a riconoscere la legittimità della Banca ad agire nei confronti della Compagnia di Assicurazione; per il primo anno della locazione finanziaria il valore assicurato deve essere almeno pari al costo originario d'acquisto eventualmente maggiorato di IVA se richiesto dalla Banca; successivamente alla conclusione del primo anno di locazione finanziaria, l'Utilizzatore ha facoltà di adeguare il valore della copertura assicurativa alla valutazione del Bene riportata da Eurotax o da altra pubblicazione di settore;
8. ad accettare l'eventuale pagamento dei premi da parte di Solution Bank S.p.A.;
9. il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione di disdire la polizza sino alla data della scadenza del contratto di locazione finanziaria

Garanzie Minime Richieste

| GARANZIE MINIME RICHIESTE | RISCHI MINIMI COPERTI | MASSIMALI |
|---|--|----------------------------------|
| All Risks | Danni parziali o totali al macchinario | pari al prezzo iniziale del bene |
| Responsabilità civile terzi danni alle persone | | Euro 3.000.000 per sinistro |
| Responsabilità civile danni alle cose/animali | | pari al prezzo iniziale del bene |

Riepilogo caratteristiche e condizioni di copertura minime di polizza

| | |
|------------------|--|
| CONTRAENTE | Deve corrispondere all'Utilizzatore del contratto di leasing |
| ASSICURATO | Deve corrispondere all'Utilizzatore del contratto di leasing |
| VINCOLATARIA | SOLUTION BANK S.P.A. |
| SCADENZA VINCOLO | Non deve essere antecedente alla scadenza del contratto di leasing |

La polizza deve prevedere la copertura a decorrere dall'atto di sottoscrizione contratto di locazione per tutta la durata del Contratto e comunque fino alla effettiva riconsegna del bene al Concedente o al trasferimento della proprietà dello stesso a favore dell'Utilizzatore.